

**IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

VISTO l'articolo 30 della Legge 17 novembre 2005, n. 165 che attribuisce, tra l'altro, all'Autorità di Vigilanza il potere di stabilire gli schemi, i criteri di redazione ed i criteri di valutazione dei bilanci d'esercizio di tutti i soggetti autorizzati, incluse quindi le banche;

VISTA la Parte VI del Regolamento n.2007-07, ed in particolare l'art. VI.II.5 in cui, con riferimento ai criteri di valutazione e redazione del bilancio delle banche, si rinvia ad apposito provvedimento;

VISTO lo Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino approvato con Legge n. 96 del 29 giugno 2005 ed in particolare l'articolo 30, comma 3 dello Statuto medesimo, in base al quale gli atti della Banca Centrale in materia di vigilanza, deliberati dal Coordinamento della Vigilanza, sono emanati dal Direttore Generale;

VISTE le delibere del Coordinamento della Vigilanza e del Consiglio Direttivo con le quali è stato approvato il testo della Circolare della Banca Centrale della Repubblica di San Marino in materia di criteri di valutazione di alcuni attivi nel bilancio di esercizio dell'impresa bancaria,

**EMANA**

l'acclusa Circolare n. 2008-02 che entrerà in vigore in data odierna.

San Marino, 11 giugno 2008

FIRMATO: IL DIRETTORE GENERALE  
Prof. Luca Papi

Circolare n. 2008-02

## **CRITERI DI VALUTAZIONE DI ALCUNI ATTIVI NEL BILANCIO DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA BANCARIA**

### Definizioni

Ai fini della presente Circolare si intendono per:

- **“Banca Centrale”**: la Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
- **“banche”**: società autorizzate all'esercizio dell'attività riservata contrassegnata con la lettera A nell'Allegato 1 alla LISF;
- **“crediti incagliati o incagli”**: complessiva esposizione dei crediti per cassa e fuori bilancio vantata dalla banca nei confronti di soggetti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, che possa, prevedibilmente, essere rimossa in un congruo periodo di tempo;
- **“crediti in sofferenza o sofferenze”**: complessiva esposizione dei crediti per cassa e fuori bilancio vantata dalla banca nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche se non accertata giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle previsioni di perdita formulate dalla banca;
- **“LISF”**: la Legge 17 novembre 2005 n.165;
- **“portafoglio immobilizzato”**: insieme delle immobilizzazioni finanziarie, quali le partecipazioni e tutti gli altri strumenti finanziari destinati ad essere utilizzati durevolmente dall'impresa, quindi ad essere mantenuti nel patrimonio aziendale a scopo di stabile investimento;
- **“portafoglio non immobilizzato o circolante”**: insieme degli strumenti finanziari destinati alla vendita, pertanto detenuti per finalità di negoziazione e/o per finalità di gestione della tesoreria.

### Premessa

In data 10 marzo 2008 BANCA CENTRALE ha avviato una procedura di consultazione con le BANCHE sulla bozza di regolamento avente ad oggetto i criteri di redazione del loro bilancio di esercizio. Dalla consultazione, conclusasi in data 24 aprile 2008, è emersa la richiesta da parte delle BANCHE di poter differire gli effetti del provvedimento, almeno al bilancio d'esercizio 2009, allo scopo di poter apprestare in tempo utile i necessari adeguamenti al sistema informativo-contabile.

BANCA CENTRALE, in accoglimento delle istanze ricevute, ha pertanto ritenuto di circoscrivere al momento il proprio intervento sul piano normativo in tema di redazione dei bilanci d'esercizio ai criteri di valutazione di alcune poste dell'attivo di bilancio, in considerazione delle loro particolare rilevanza, anche ai fini di vigilanza.

### Finalità

La presente Circolare, nelle more della completa ed organica regolamentazione dei bilanci delle BANCHE - il cui iter di produzione è già stato avviato - e quale parziale anticipazione della stessa, è finalizzata ad uniformare, già dal bilancio relativo al corrente esercizio 2008, i criteri di valutazione degli strumenti finanziari e di classificazione dei crediti incagliati e dei crediti in sofferenza, secondo quanto in appresso stabilito.

## Disposizioni

### 1) Portafoglio immobilizzato

Gli strumenti finanziari del PORTAFOGLIO IMMOBILIZZATO, quotati e non quotati, sono valutati al costo di acquisto. Essi sono svalutati in caso di deterioramento duraturo della situazione dell'emittente nonché della capacità di rimborso del debito da parte del Paese di residenza dell'emittente medesimo. Tuttavia, le svalutazioni non possono essere mantenute una volta venuti meno i motivi che le hanno originate.

Qualora il risultato delle valutazioni delle partecipazioni al costo di acquisto sia maggiore del valore della quota corrispondente del patrimonio netto della partecipata, la BANCA fornirà in nota integrativa le motivazioni della permanenza in bilancio di tale maggior valore.

Agli strumenti finanziari, quotati e non quotati in mercati organizzati (regolamentati), che rappresentano operazioni “fuori bilancio” facenti parte del PORTAFOGLIO IMMOBILIZZATO, si applicano i medesimi criteri di valutazione indicati in precedenza.

### 2) Portafoglio non immobilizzato

Gli strumenti finanziari, facenti parte del PORTAFOGLIO NON IMMOBILIZZATO, quotati o non quotati in un mercato organizzato (regolamentato), sono valutati al valore di mercato.

Per gli strumenti finanziari quotati, il valore di mercato è rappresentato dal valore di quotazione. Per gli strumenti finanziari non quotati, il valore di mercato è determinato sulla base del valore di strumenti analoghi quotati e non quotati ovvero, qualora ciò non sia possibile, sulla base di ragionevoli stime.

Il medesimo criterio del valore di mercato è applicato agli strumenti finanziari, non costituenti immobilizzazioni finanziarie, quotati o non quotati in mercati organizzati (regolamentati), che rappresentano operazioni “fuori bilancio”.

La determinazione del valore dei titoli non immobilizzati è effettuata con riferimento al valore medio ponderato dell'ultimo mese prima della valutazione.

### 3) Trasferimenti da un portafoglio all'altro

L'allocazione degli strumenti finanziari nei due PORTAFOGLI (IMMOBILIZZATO E NON IMMOBILIZZATO) è decisa sulla base di apposite “delibere quadro”, assunte dal Consiglio di Amministrazione della BANCA, dirette a individuare le caratteristiche fondamentali dei due comparti, a prevedere l'imputazione degli strumenti finanziari al momento dell'acquisto e, infine, a stabilire i parametri dimensionali assoluti e relativi del portafoglio immobilizzato.

In ipotesi eccezionali e qualora dalla banca sia ritenuto opportuno, per una corretta politica gestionale, è consentito trasferire strumenti finanziari dal PORTAFOGLIO IMMOBILIZZATO a quello NON IMMOBILIZZATO e viceversa ovvero procedere a dismissioni anticipate di strumenti finanziari immobilizzati.

In questi casi è necessaria la decisione del competente organo amministrativo, pur non essendo necessaria una nuova “delibera quadro” se la nuova composizione del portafoglio risulta coerente con i parametri stabiliti nell'originaria “delibera quadro”.

Non costituisce ipotesi eccezionale la variazione del valore corrente degli strumenti finanziari indotta dalle ordinarie dinamiche dei mercati finanziari.

I trasferimenti da un portafoglio all'altro producono effetti solo a partire dal bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale sono stati effettuati e la riallocazione è contabilizzata al valore risultante dall'applicazione, al momento dell'operazione, delle regole valutative del portafoglio di provenienza.

In nota integrativa vanno indicate le consistenze di fine periodo del PORTAFOGLIO IMMOBILIZZATO e NON IMMOBILIZZATO nonché illustrati i risultati delle valutazioni compiute all'atto degli eventuali trasferimenti.

Gli strumenti finanziari immobilizzati, che la banca intende vendere anticipatamente, non devono essere preliminarmente trasferiti al PORTAFOGLIO NON IMMOBILIZZATO. I risultati economici conseguenti a tali cessioni anticipate figurano tra le componenti straordinarie del conto economico.

#### 4) Crediti incagliati

Nella determinazione degli "INCAGLI" si prescinde dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio delle esposizioni.

L'importo rilevato è comprensivo degli interessi contabilizzati e delle altre partite in sospeso di cui sia certa l'attribuzione definitiva, anche se momentaneamente appostate in conti transitori.

Formano, altresì, oggetto di rilevazione, salvo che non ricorrano i presupposti per una loro classificazione tra le SOFFERENZE, le esposizioni verso emittenti che non abbiano onorato puntualmente gli obblighi di pagamento (in linea capitale o interessi) relativamente a strumenti finanziari di debito.

Nell'ambito dell'attività di locazione finanziaria, qualora ne ricorrano i presupposti, sopra richiamati, le banche rilevano tra gli INCAGLI il valore del debito residuo, appostato nelle immobilizzazioni, aumentato dei canoni impagati e degli interessi moratori connessi al rapporto.

Tra gli INCAGLI rientrano, inoltre, i finanziamenti verso persone fisiche, anche integralmente assistiti da garanzia ipotecaria, qualora siano stati avviati gli atti esecutivi di recupero del credito.

Tra i CREDITI INCAGLIATI è, comunque, inclusa anche l'intera esposizione, non classificata a SOFFERENZA, nei confronti di beneficiari di finanziamenti per i quali siano scadute e non pagate, anche solo parzialmente:

- 3 rate semestrali o 5 rate trimestrali per i finanziamenti di durata originaria superiore a 36 mesi
- 2 rate semestrali o 3 rate trimestrali per quelli di durata pari o inferiori a 36 mesi.

Se il piano di ammortamento del prestito prevede rate mensili, il numero delle rate scadute e impagate deve essere.

- pari a 7 per finanziamenti di durata superiore a 36 mesi
- pari a 5 per i finanziamenti di durata inferiore a 36 mesi.

Quando le rate sono annuali occorre che siano trascorsi almeno 6 mesi dal termine di scadenza delle stesse.

Quanto sopra riferito alle "rate" scadute e non pagate è da intendersi applicabile anche ai "canoni di locazione finanziaria" parimenti scaduti e non pagati.

#### 5) Crediti in sofferenza

Nella determinazione delle "SOFFERENZE" si prescinde dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio delle esposizioni.

Tra i CREDITI IN SOFFERENZA sono compresi le esposizioni verso enti pubblici in stato di dissesto finanziario.

L'importo delle SOFFERENZE, che comprende l'intera esposizione, deve essere rilevato al lordo degli interessi contabilizzati e delle spese sostenute per l'attività di recupero.

In ordine alla rappresentazione di bilancio derivante dall'applicazione della disciplina degli INCAGLI e delle SOFFERENZE, i crediti (e le immobilizzazioni materiali e/o immateriali per la locazione finanziaria) sono oggetto di appostazione nella relativa voce di stato patrimoniale al lordo degli INCAGLI e delle SOFFERENZE.

Nella voce “interessi attivi” del conto economico è incluso anche il saldo tra gli interessi di mora, originati dai CREDITI INCAGLIATI o IN SOFFERENZA, e le rettifiche di valore corrispondenti alla quota di tali interessi giudicata non recuperabile.

A fine esercizio, l'ammontare dei CREDITI INCAGLIATI e IN SOFFERENZA, sia al lordo che al netto delle relative svalutazioni, distinti tra crediti per cassa e fuori bilancio, formano oggetto di indicazione e adeguata illustrazione nell'ambito della nota integrativa.

**Norme finali e transitorie.**

La presente Circolare abroga le precedenti Lettere Uniformi nn. 42 e 60 ed entra in vigore in data odierna, con conseguente effetto a decorrere dal corrente esercizio 2008 e dal relativo bilancio da approvarsi entro maggio 2009.

San Marino, 11 giugno 2008.